



# COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 15 in data 17/04/2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **18.14** nella **Sala delle adunanze consiliari**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica di prima** convocazione, il Consiglio Comunale. Risulta partecipante alla seduta in videoconferenza, in collegamento al di fuori dalla sede municipale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune in modalità videoconferenza", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2022, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, il Sig. FAZZINO Giuseppe.

Proceduto all'appello nominale risultano:

Cognome Nome	Pres.	Cognome Nome	Pres.
<b>CUGINI Paolo</b>	Sì	<b>CONTRAN Attilio</b>	Sì
<b>TROPEA Rosetta Maria</b>	Sì	<b>ARGENTERO Sergio</b>	Sì
<b>MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea</b>	Sì	<b>FAZZINO Giuseppe</b>	Sì
<b>MARTIN Giulio Maria</b>	No (G)*	<b>LORENZON Alessandro</b>	Sì
<b>AGUZZI Matteo</b>	Sì		
<b>AVALTRONI Carmen</b>	No (G)*		
<b>PRETI Emanuela</b>	Sì		
<b>MOLINARI Giuseppe</b>	Sì		
<b>PORTA Alessandra</b>	Sì		
		<b>Totale presenti</b>	<b>11</b>
		<b>Totale assenti</b>	<b>2</b>

\*(G) = assente giustificato

Assume la presidenza il Sindaco Paolo CUGINI.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Sacco.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

# OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/09/2020* è stato approvato il Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2021* sono state apportate modificazioni al Regolamento disciplinante la TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/05/2022* è stato approvato il Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Richiamati:

- l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la *Deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022*, con la quale l'Autorità è intervenuta sulla materia modificando e integrando la deliberazione 444/2019/R/Rif 2019 recante «*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani*» ed ha emanato - all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A, che introduce una serie di obblighi di servizio e standard di qualità obbligatori dal 1° gennaio 2023 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, incidendo anche sulla vigente disciplina regolamentare della TARI, per alcuni aspetti in antitesi con quanto previsto dalla L. n. 147/2012, dalla L. n. 296/2006 e dalla L. n. 160/2019. Tale delibera impone dal 2023 una serie di obblighi per i Comuni e richiede agli Enti Territorialmente Competenti (ETC) di scegliere entro il 31 marzo 2023 uno dei quattro livelli di qualità al quale la gestione dovrà adeguarsi, con l'assunzione dei conseguenti eventuali oneri;

Rilevato che:

- le disposizioni contenute nella Deliberazione dell'Autorità di cui al punto precedente incidono altresì sulla disciplina TARI vigente pur senza apportare modifiche dirette alla L. 147/2013;
- nel caso della TARI, avente natura tributaria, occorre dare rilievo ai principi costituzionali della riserva di legge, che vige in materia tributaria (art. 23 Cost.), dell'autonomia dei comuni (art. 5 Cost.) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da diverse disposizioni del TUEL;
- è pertanto emersa la necessità di operare una verifica di compatibilità delle prescrizioni regolatorie dettate dalla deliberazione ARERA n. 15/2022 e del TQRIF con la normativa speciale tributaria ed i connessi poteri regolamentari ed organizzativi garantiti agli enti locali dalla legge;
- in ambito regolamentare, si rammenta inoltre che l'art. 52, D.Lgs. 446/1997, attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare, prevedendo espressamente che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge; potestà regolamentare ribadita anche dall'art. 149 TUEL, il quale, si ricorda, può essere modificato solo da norme di rango primario che ne prevedano l'espressa modifica (art.128 della Costituzione);

Ritenuto pertanto che, sulla base del principio gerarchico delle fonti del diritto, le disposizioni emanate da un'Autorità Amministrativa Indipendente (come ARERA) non possono modificare od abrogare implicitamente norme di legge vigenti, in particolar modo quelle di natura tributaria avente natura speciale, alle quali i Comuni debbono adeguarsi pedissequamente, fermo restando lo spazio di autonomia regolamentare garantito dalla stessa legge in alcuni ambiti;

Considerato pertanto, di dover introdurre all'interno della disciplina regolamentare le disposizioni contenute nella Deliberazione succitata che non contrastino in modo esplicito con quanto predisposto dalla L. 147/2013, dalla L. n. 296/2006, dalla L. n. 160/2019 e da altre specifiche disposizioni tributarie;

Rilevato pertanto, che occorre procedere con il recepimento delle disposizioni contenute nel TQRIF che impattano sulla gestione della TARI, entrate in vigore il 1° gennaio 2023, contemperando la compatibilità delle prescrizioni regolatorie contenute nello stesso con la normativa speciale tributaria ed i connessi poteri regolamentari ed organizzativi garantiti agli enti locali dalle vigenti disposizioni normative, tenendo conto che, come precisato altresì dall'IFEL con nota diffusa il 12 dicembre 2022, unitamente alla quale è stato diffuso lo schema di modifica regolamentare disciplinante la TARI, in recepimento del TQRIF:

- le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità del servizio rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge all'Autorità, riconciliando, per quanto e laddove possibile, il rispetto delle prescrizioni regolatorie con la legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento e sulla scorta

di quello che risulta concretamente attuabile sulla base della legge e delle risorse umane e finanziarie a disposizione;

- in detto contesto, le modifiche regolamentari tendono a recepire e adattare all'attuale organizzazione di gestione della TARI alcune definizioni adottate da ARERA, mutuata dagli altri settori regolatori (servizio idrico o energetico), difficilmente applicabili in ambito tributario;

Preso peraltro atto che:

- con *deliberazione dell'assemblea del Consorzio di Area Vasta CB 16 n. 7 del 22 aprile 2022*, veniva definito l'inquadramento dei Comuni appartenenti al Consorzio nello Schema I dei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio gestione dei rifiuti urbani di cui alla Tabella 1 – art. 53 dell'allegato a) del TQRIF;
- con *deliberazione dell'assemblea del Consorzio di Area Vasta CB 16 n. 31 del 21 dicembre 2022*, è stata approvata la Carta di qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 5 del TQRIF, per i comuni costituenti il Consorzio di Area Vasta CB 16, nella quale, con riferimento agli aspetti concernenti la gestione della TARI, viene fatta salva l'autonomia regolamentare dei singoli Comuni;

Rilevato, inoltre, che l'art. 14 della L. 118/2022 ha modificato l'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, riducendo da cinque a due anni il vincolo temporale della c.d. fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti delle utenze non domestiche e occorre conseguentemente adeguare l'art. 8-bis del Regolamento;

Preso atto che gli aspetti del regolamento comunale interessati dalle modifiche sono principalmente:

- art. 8-bis : recepimento delle modifiche apportate all'art. 238 c. 10 del D.Lgs. 152/2006 dall'art. 14 Legge n. 118/2022;
- artt. 15, 17, 21, 22, 23 e 29: recepimento della decorrenza/variazione/cessazione dell'obbligazione tributaria rapportate a giorni, anziché a mesi, come previsto da ARERA; mantenimento della possibilità di dimostrare la cessazione anticipata in caso di dichiarazione tardiva, ancorchè non espressamente prevista da ARERA;
- art. 28: recepimento delle indicazioni contenute negli artt. da 23 a 27 del TQRIF, concernenti le modalità e la periodicità di pagamento, confermando peraltro, fino a diverso pronunciamento in merito da parte del Consiglio Comunale, le modalità di emissione degli avvisi e le scadenze di pagamento stabilite, a decorrere dall'anno 2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021, peraltro conformi al dettato di ARERA;
- nuovo art. 28 bis: l'articolo disciplina la maggiore rateazione degli avvisi di pagamento bonari, in ottemperanza agli obblighi imposti agli Enti da ARERA all'art. 27 del TQRIF. In particolare, è stata prevista la maggiorazione dell'importo da rateizzare con il calcolo degli interessi al tasso legale, già applicati sulle somme accertate e rimborsate ed alle rateizzazioni degli accertamenti esecutivi, per i quali rimane ferma la possibilità di richiedere una rateizzazione ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate, adottato nel rispetto delle regole stabilite nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della L. 160/2019;
- art. 29: in questo articolo inoltre, sono state recepite le indicazioni contenute negli artt. 6, 7, 10 e 11 del TQRIF, in merito alle modalità e decorrenza dell'attivazione, variazione e cessazione del servizio, previo loro coordinamento con la decorrenza dell'obbligazione tributaria, prevedendo che le dichiarazioni TARI assumono anche il valore di richiesta di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif. Viene recepito il termine (90 giorni) entro il quale presentare la dichiarazione TARI (inizio/variazione/cessazione), previsto dall'art. 6 del TQRIF. E' stata fatta salva la possibilità di dimostrare con idonea

documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva o la riduzione della tassazione, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario, ovvero nel caso in cui il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio;

- nuovo art. 29 bis: l'articolo disciplina le modalità di risposta alle richieste di attivazione del servizio, recependo le indicazioni contenute negli artt. 7, 8, 11 e 12 del TQRIF e prevedendo una procedura semplificata per il primo periodo di applicazione dello stesso;
- nuovo art. 29 ter: disciplina la presentazione e la risposta a reclami e richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati, presentati dagli utenti, secondo quanto previsto dagli articoli da 13 a 18 del TQRIF, con riferimento solo alle attività tipicamente svolte dal Soggetto Gestore della TARI. Viene precisato che la richiesta di rettifica degli importi addebitati non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni;
- art. 30: recepisce, contemperandole con le disposizioni contenute nell'art. 1 c. 164 della L. n. 296/2006, le indicazioni dell'art. 28 del TQRIF in tema di rettifica degli importi non dovuti/rimborsi;
- art. 38: nella norma di rinvio vengono richiamati altresì i provvedimenti di ARERA, per quanto non espressamente previsto dal regolamento TARI;

Visti:

- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360”*;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni a decorrere dall'anno 2022;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone*

*fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- l'art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del cui disposto “*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ....*”;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del cui disposto il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- l'art. 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 - 2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15, ai sensi del cui disposto, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, c. 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla Legge, procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento della TARI;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in materia di regolamenti;

**DELIBERA**

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di approvare, le modificazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate agli articoli 8-bis, 15, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 38 e di prevedere l'inserimento degli articoli 28bis, 29bis e 29ter al Regolamento Comunale disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/05/2022, in recepimento delle disposizioni contenute nel Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif;
- 3) Di adottare, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le modifiche al Regolamento Comunale sopra citato, nel nuovo testo coordinato di Regolamento, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni apportate al Regolamento presteranno i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2023 e che le previgenti disposizioni regolamentari, seppur abrogate a decorrere dalla predetta data, continueranno ad essere applicate per la verifica degli anni pregressi;
- 5) Di provvedere ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 6) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, la presente deliberazione ed il Regolamento allegato con le modalità previste dallo Statuto comunale;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

A relazione del Sindaco;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n.7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del servizio interessato;

Udito l'intervento del Sindaco il quale precisa che l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno relativamente alle tariffe sarà congiunta, trattandosi di un argomento trasversale alle relative proposte di deliberazione consiliare;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e riportati nella registrazione digitale conservata su idoneo supporto presso l'Ufficio Segreteria;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri astenuti n. 3 (Attilio CONTRAN, Sergio ARGENTERO, Alessandro LORENZON)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. --

## **DELIBERA**

Di approvare la suesposta proposta così come presentata.



## **COMUNE DI GASSINO TORINESE**

Città Metropolitana di Torino

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.        del 17/04/2023

**In vigore dal 1° gennaio 2023**



## Sommario

<b>Articolo 1 Oggetto del Regolamento</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 2 Presupposto del tributo</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 3 Definizione di rifiuto</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 4 Soggetto attivo e soggetti passivo</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 5 Locali e aree scoperte soggetti al tributo</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 6 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 7 Determinazione della superficie tassabile</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 8 - Produzione di rifiuti speciali - Riduzioni superficiali ed esclusioni.</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 8-bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 9 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 10 Determinazione della tariffa del tributo</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 11 Istituzioni scolastiche statali</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 12 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 13 Piano economico finanziario</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 14 Articolazione delle tariffe del tributo</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 15 Tariffa per le utenze domestiche</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 16 Tariffa per le utenze non domestiche</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 17 Obbligazione tributaria</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 18 Mancato svolgimento del servizio</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 19 Zone non servite</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 20 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 21 Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 22 Riduzioni per le utenze non domestiche</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 23 Altre agevolazioni</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 24 Cumulo di riduzioni</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 25 Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 26 Tributo giornaliero</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 27 Tributo provinciale</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 28 Riscossione</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 28 bis Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 29 Dichiarazione TARI</b>	<b>26</b>
UTENZE DOMESTICHE:	27
UTENZE NON DOMESTICHE:	27
<b>Articolo 29 bis Risposte alle dichiarazioni</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 29 ter Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 30 Rimborsi e compensazione</b>	<b>32</b>
<b>Articolo 31 Funzionario responsabile</b>	<b>33</b>
<b>Articolo 32 Verifiche ed accertamenti</b>	<b>33</b>

<b>Articolo 33 Sanzioni ed interessi</b>	<b>35</b>
<b>Articolo 34 Accertamento con adesione</b>	<b>36</b>
<b>Articolo 35 Riscossione coattiva</b>	<b>36</b>
<b>Articolo 36 Contenzioso</b>	<b>36</b>
<b>Articolo 37 Trattamento dei dati personali</b>	<b>36</b>
<b>Articolo 38 Norma di rinvio</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 39 Norme finali e transitorie</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 40 Entrata in vigore</b>	<b>38</b>
<b>ALLEGATO 1 Abrogato</b>	<b>38</b>
<b>ALLEGATO 2 Utenze Domestiche CLASSIFICAZIONE</b>	<b>39</b>
<b><i>CALCOLO DELLA QUOTA FISSA</i></b>	<b><i>39</i></b>
TFdom (n, s) = QUFdom · S · Ka(n)	39
Σn S tot (n) · Ka (n)	39
<b><i>CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE</i></b>	<b><i>40</i></b>
TVdom = QUVdom · Kb (n) · CUdom	40
QUVdom = QTOTdom	40
CUdom = CVTdom	40
<b><u>ALLEGATO 3 Utenze NON Domestiche CLASSIFICAZIONE</u></b>	<b><u>41</u></b>
<b><i>CALCOLO DELLA QUOTA FISSA</i></b>	<b><i>42</i></b>
TFndom (ap, Sap) = QUFndom · S ap (ap) · x Kc (ap)	42
Σap S tot (ap) · Kc (ap)	42
<b><i>CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE</i></b>	<b><i>42</i></b>
TVndom (ap, Sap) = (CUndom · S ap (ap) · Kd (ap)	42

## ***Articolo 1 Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – denominata TARI e di seguito così indicata - istituita dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., le cui disposizioni, ai sensi dall'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, continuano a trovare applicazione anche successivamente all'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, stabilita dalla predetta norma.
2. La TARI qui disciplinata ha natura tributaria.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

## **Articolo 2 Presupposto del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, identificati dal successivo art. 5.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
  - b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
  - c) le aree pubbliche adibite a parcheggi a pagamento.
4. [...] comma soppresso
5. Sono escluse dalla tassazione:
  - a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

- b) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) gli immobili comunali.
6. La presenza di arredo, mobilio o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica od informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi od autorizzativi, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.
  7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
  8. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art.12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  9. [...] abrogato.

### ***Articolo 3 Definizione di rifiuto***

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (Codice ambientale) e sue successive modificazioni ed integrazioni, come integrate dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
2. Come previsto dall'art. 1 comma 649 ultimo periodo della Legge n. 147/2013 e s.m.e i., al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'Ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

### ***Articolo 4 Soggetto attivo e soggetti passivo***

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria TARI è il comune di Gassino Torinese, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
3. Si considera, pertanto, soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo:
  - a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati pro quota.

- b) Per le utenze non domestiche, il titolare o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.
- 4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 5. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 6. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

### **Articolo 5 Locali e aree scoperte soggetti al tributo**

- 1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti sul territorio del Comune.
- 2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte (*sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale*) occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

### **Articolo 6 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50, ovvero utilizzati esclusivamente per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, e nei quali non è possibile la permanenza di persone;
  - b) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali, con l'esclusione degli accessori, quali spogliatoi, servizi, ecc.;
  - c) le aree adibite in via esclusiva al transito, o alla sosta o a parcheggio gratuito dei veicoli;
  - d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - e) i locali utilizzati da enti ed istituzioni religiose riconosciute dallo Stato, limitatamente alle superfici adibite allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle diverse religioni.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione i locali che non possono produrre rifiuti perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, purché tali circostanze risultino indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili (eventualmente anche a mezzo sopralluogo) o ad idonea documentazione. Rientrano in tali fattispecie, a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze luce, gas, acqua ecc., limitatamente al periodo di mancato utilizzo;
  - b) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
  - c) le aree impraticabili o intercluse da recinzione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi dei commi 1 e 2, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri, fatti comunque salvi i diversi effetti previsti dalle summenzionate disposizioni.
5. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione, e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi, ovvero in base ad idonea documentazione.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 641 della Legge n. 147/2013, sono altresì escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## **Articolo 7**

### ***Determinazione della superficie tassabile***

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile misurata come segue:
  - la superficie dei locali assoggettabile a tariffa al netto dei muri e dei pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze.
  - la superficie delle aree scoperte assoggettabile a tariffa sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione, se si tratta di aree di proprietà pubblica.
  - le superfici dei locali sottotetto sono computate solamente per la parte in cui l'altezza minima rispetto alla copertura sia pari o superiore a mt. 1,50.
  - nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti, della tariffa di igiene ambientale o della TARES; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
5. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie imponibile rimane quella calpestable.
6. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

### ***Articolo 8 - Produzione di rifiuti speciali - Riduzioni superficiali ed esclusioni.***

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Non sono in particolare soggette alla tassa:
  - a) le superfici di produzione degli insediamenti industriali. Sono invece soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi, ad eccezione di quelli indicati al successivo comma 2;
  - b) le superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali;
  - c) le superfici dei locali e delle aree destinate ad attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, e della pesca;

- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi ed altre superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- e) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano comunque rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente.

- 1-bis. Ai fini della tassazione, per le attività produttive non si considera inoltre la superficie dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta nei reparti di lavorazione.
  2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente primo comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime, o di merci-utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
  3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 30% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti speciali e rifiuti urbani.
  - 3-bis. Per avere diritto alla detassazione della superficie sulla quale si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo di cui all'art. 29, entro il termine ivi previsto, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione dell'abbattimento forfettario di cui al precedente comma 3. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire:
    - planimetrie indicanti l'intera superficie occupata e la superficie in cui vengono prodotti i rifiuti speciali e/o pericolosi, in relazione alla quale si richiede la detassazione o la riduzione forfettaria di cui al comma 3;
    - documentazione indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;
    - documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
- Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
4. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune o dal soggetto gestore della TARI. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

### ***Articolo 8-bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal serviziopubblico***

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non

domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i., le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e, sono tenuti a corrispondere la sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante effettuata per almeno 2 (due) anni. L'utente può comunque, richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine, con istanza da presentare entro il termine annuale previsto al successivo comma 3, con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del **30 giugno di ogni anno**, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 luglio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati:
  - a) l'ubicazione dell'utenza di riferimento;
  - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
  - c) il nominativo del soggetto privato incaricato dell'avvio al recupero dei rifiuti urbani;
  - d) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
  - e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e container.Alla comunicazione devono essere allegati altresì:
  - f) idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale di almeno 1 anno con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti;
  - g) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti in data successiva alla scadenza del termine annuale di presentazione della comunicazione, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ed al gestore della TARI per quanto di rispettiva competenza.
5. Nel caso la raccolta da parte del servizio pubblico sia effettuata a mezzo di contenitori dislocati presso l'attività che ha comunicato l'intenzione di uscire dal servizio, il Soggetto Gestore, di norma entro il mese di gennaio dell'anno in cui è efficace la comunicazione di cui al comma 3, provvede a ritirare i contenitori affidati al contribuente e sospende, dal 1 gennaio dell'anno di efficacia, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per l'utenza interessata.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al soggetto gestore della TARI i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, la quale dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune, il Soggetto gestore del Servizio e quello di gestione della TARI hanno la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini di cui al comma 7, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il soggetto gestore della TARI provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

### ***Articolo 9 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo***

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 e s.m. e i., le utenze non domestiche che scelgono di avvalersi del servizio pubblico e che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati i propri rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, sulla scorta delle percentuali di seguito indicate, a condizione che dimostrino a consuntivo tale circostanza:
  - 15% di riduzione, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 30% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 40% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 60% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
- 1-bis. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene moltiplicando il Kd della corrispondente categoria tariffaria di riferimento, di cui all'art. 16, all'intera superficie imponibile.
3. L'applicazione della riduzione di cui al precedente comma è applicata a consuntivo ed a seguito dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al riciclo, previa presentazione apposita richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Tale richiesta, da presentarsi ogni anno, deve indicare la quantità e la tipologia dei rifiuti urbani

avviati al riciclo e i relativi codici C.E.R.; alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di riciclaggio;
  - b) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio).
4. L'omessa presentazione della richiesta e della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

### **Articolo 10** **Determinazione della tariffa del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, e comunque entro il termine fissato dal legislatore, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

### **Articolo 11** **Istituzioni scolastiche statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D. L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008. Non sono pertanto tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 27.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

### **Articolo 12 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui

all'articolo 15 del D. Lgs. n. 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni ed al regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 27 lettera b) della Legge 28/12/2015 n. 208, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, ed al successivo art. 13.

### **Articolo 13 Piano economico finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone [...] il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla [...] Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto l'Autorità per la regolazione dell'energia, le reti e l'ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

7. In base alla definizione di ARERA ed all'attuale organizzazione regionale del servizio, il Consorzio di Area vasta CB 16 ex Consorzio di Bacino 16 risulta essere l'Ente Territorialmente Competente per tutti i Comuni che vi fanno parte.

### **Articolo 14** **Articolazione delle tariffe del tributo**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell' **"Allegato 3"** al presente regolamento.
2. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.

### **Articolo 15 Tariffa per le utenze domestiche**

1. Per "utenze domestiche" si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico del dichiarante (l'intestatario della scheda di famiglia nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o chi ha a disposizione i locali a qualsiasi titolo, negli altri casi).
3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo risultante dai registri anagrafici alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento. Le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data delle stesse. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'utenza per più di sessanta giorni nell'arco dell'anno.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Ai fini della determinazione della tariffa non vengono tuttavia considerati, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata:
  - i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
  - i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze, occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari con residenza anagrafica in altro Comune, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella prevista dichiarazione. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si considera un nucleo di quattro (4) persone, salva la possibilità

dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

7. In attesa della definizione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, il calcolo della tariffa relativa ai locali costituenti di norma pertinenza delle utenze domestiche ed autonomamente denunciati, viene effettuato sulla base di un (1) solo occupante, in assenza dell'abitazione principale, e negli altri casi con i criteri previsti per l'immobile di cui costituisce pertinenza, applicando una sola volta la parte variabile della tariffa suddetta.
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , fissato dal D.P.R. n. 158/1999 – Allegato 1, Tabella 1 a), in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (“Allegato 2”).
9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, sulla base dei valori fissati dal D.P.R. n. 158/1999, Allegato 1 – Tabella b) (“**Allegato 2**”).
10. Agli alloggi e relative pertinenze sfitti, diversi da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione ai sensi del precedente art. 6 comma 2, è applicato lo schema tariffario considerando un unico occupante, fermo restando l'applicazione della riduzione di cui al successivo art 20 comma 1. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena la decadenza dal beneficio.

### ***Articolo 16 Tariffa per le utenze non domestiche***

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell’**“Allegato 3”** del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 04/11/2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa

unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza ("**Allegato 3**").

5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_d$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza ("**Allegato 3**").

## **Articolo 17** **Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 29 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, e/o al numero dei componenti il nucleo familiare, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 29 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 30, commi 5 e 6.

## **Articolo 18 Mancato svolgimento del servizio**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 656 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), ed il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura del **20%** della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

## **Articolo 19 Zone non servite**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si

intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo al momento della denuncia di occupazione o di variazione. Nell'ipotesi in cui le condizioni non vengano espressamente indicate nella denuncia, ovvero vengano denunciate tardivamente, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l'anno in questione.

### ***Articolo 20 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche***

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta del 50% della parte variabile nelle seguenti ipotesi:
  - a. per le utenze domestiche non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - b. per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. La riduzione di cui al comma 1 compete, a condizione che le utenze vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 180 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
3. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertato l'utilizzo dei locali per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
4. Ai sensi del comma 2, dell'art. 9-bis, del D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014, sino all'anno d'imposta 2020 si applica una riduzione di due terzi della tassa dovuta per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Qualora dovessero coincidere le condizioni del presente comma e quelle del comma 1 lettera b) (abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero), si applica una sola riduzione, quella più favorevole al contribuente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, a decorrere dal 2021 è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
5. Agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa, non cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti prodotti mediante compostaggio ovvero mediante altre forme di riutilizzo dei rifiuti.

6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che siano già state domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

### ***Articolo 21 Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche***

1. La tariffa è ridotta del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di *compost* riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore della TARI, con effetto dal giorno della richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. Detta agevolazione non è concessa in caso di utilizzo di dissipatori o trituratori di rifiuti alimentari, che, come da segnalazione dell'Autorità d'Ambito Torinese 3, potrebbero determinare gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico.
3. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge n. 147/2013.

### ***Articolo 22 Riduzioni per le utenze non domestiche***

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, per la parte variabile, a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 180 giorni nel corso dell'anno solare;
  - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertato l'utilizzo dei locali e delle aree per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il soggetto gestore della TARI provvederà al recupero dell'intera tariffa, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.

3. *Comma soppresso.*

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che siano già state contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

### **Articolo 23** **Altre agevolazioni**

1. Nelle more della definizione dei principi e dei criteri previsti dall'art. 57-bis comma 2 del D.L. 124/2019 convertito in L. n. 157/2019 e delle successive modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni alle utenze domestiche, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto, a favore degli utenti residenti, il cui nucleo familiare, purché non coabitante con altri nuclei, si trovi nelle seguenti condizioni:
- a) uno dei componenti sia assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzi un valore non superiore al limite stabilito dal Comune per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
  - b) uno dei componenti sia disoccupato od in cerca di prima occupazione e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, evidenzi un valore non superiore al limite stabilito dal Comune per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. La condizione di lavoratore disoccupato od in attesa di prima occupazione si intende realizzata solo se il richiedente sia regolarmente iscritto al Centro per l'Impiego della Città Metropolitana di Torino, competente per territorio, in condizione di non occupazione.
  - c) uno dei componenti sia ultrasessantacinquenne, il reddito del nucleo familiare derivi dalla sola pensione e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, evidenzi un valore non superiore al limite stabilito dal Comune per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
  - d) il nucleo familiare risulti in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura socio assistenziale pubblica competente per territorio (CISA), e che in ragione di detta situazione usufruisca o abbia titolo per usufruire, di interventi economici di sussidio, a carico della struttura stessa, purché l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, evidenzi un valore non superiore al limite stabilito dal Comune per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
  - e) uno dei componenti sia portatore di handicap, risultante da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, evidenzi un valore non superiore ad € 9.000,00.
  - f) il nucleo familiare sia composto da più di quattro persone, e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito all'intero nucleo familiare, in corso di validità, evidenzi un valore non superiore ad € 9.000,00, ovvero siano in esso presenti quattro o più figli a carico dei componenti del nucleo stesso e l'indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE), in corso di validità, evidenzi un valore non superiore ad € 20.000,00.

g) che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito all'intero nucleo familiare e in corso di validità, evidenzi un valore non superiore ad € 8.264,00, ed alla ulteriore condizione che i pagamenti della TARI relativa all'utenza per la quale è chiesta l'agevolazione risultino regolarmente effettuati sino a tutto l'anno di imposta precedente a quello di competenza. [...]

2. L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con provvedimento dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle richieste ritenute ammissibili e nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione, da adottarsi dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, fissato in via ordinaria nel **31 ottobre di ciascun anno**. [...]. Nella determinazione della misura delle agevolazioni dovrà comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al precedente primo comma, assicurando in ogni caso riduzioni di maggiore entità per i casi di cui alle lettere a), b), c) e d), che potranno giungere sino alla esenzione totale della tariffa. Le riduzioni per i casi previsti dalla lettera e) non dovranno eccedere il 50% della tariffa complessivamente dovuta, mentre per quelli previsti alle lettere f) e g) la riduzione dovrà essere applicata esclusivamente sulla parte variabile della tariffa, sino ad un massimo del 100% del suo importo.
3. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, con applicazione della sanzione e degli interessi, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
4. Il riconoscimento dell'agevolazione deve essere comunicato all'utente beneficiario entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento. Il Comune si sostituirà all'utente nel pagamento della tassa da questi dovuta sino a concorrenza dell'agevolazione concessa, mediante l'utilizzo del fondo appositamente istituito nel proprio bilancio.
5. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
6. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi del tributo già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.
7. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con onere a carico della fiscalità generale e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
8. Le agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo che risultassero non conformi o incompatibili con le disposizioni attuative dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, si intenderanno automaticamente abrogate e da queste ultime sostituite. In presenza di disposizioni normative statali e comunali regolatrici delle medesime fattispecie dovrà essere assicurata l'applicazione delle disposizioni di maggior favore per gli utenti, ferma restando l'effettiva disponibilità in bilancio delle necessarie risorse.
9. Sono altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione

percentuale della tariffa dovuta in riferimento alle seguenti fattispecie di utenze non domestiche:

- a. ai locali ed aree adibite a scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, è accordata una riduzione del 70% della parte variabile della tariffa, fatta salva in ogni caso la speciale modalità di determinazione e pagamento forfetario della tariffa per il servizio reso nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, stabilita dall'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, convertito con modifiche in Legge n. 31/2008.
- b. ai locali ed aree adibite ad attività caritatevoli e di assistenza ad infanzia, anziani, infermi e disabili, per la parte adibita direttamente a tale attività, è accordata una riduzione dell'80% della sola parte variabile della tariffa.

10. [...] *Comma soppresso*

11. [...] *Comma soppresso*

12. [...] *Comma soppresso*

13. [...] *Comma soppresso.*

14. [...] *Comma soppresso.*

15. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dal tributo, di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

16. L'onere derivante dall'applicazione del tributo per i locali occupati o condotti direttamente dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune, è previsto a carico del bilancio comunale.

#### ***Articolo 23-bis***

[...] *abrogato*

#### ***Articolo 24 Cumulo di riduzioni***

1. Fatte salve diverse previsioni contenute nel presente titolo, qualora si rendano applicabili alla TARI più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, applicate in ordine decrescente.
2. In ogni caso, il cumulo delle riduzioni che si applicano alla sola sulla parte variabile non può comportare una riduzione della tassa superiore all'importo della parte variabile stessa.

#### ***Articolo 25 Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni***

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 [...], il costo delle riduzioni e delle agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.

#### ***Articolo 26 Tributo giornaliero***

1. È dovuto, in base a tariffa giornaliera, il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160..
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, al numero di giorni di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell' **"Allegato 3"** del presente regolamento, maggiorata del 100 (cento) per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell' **"Allegato 3"** del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 16 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160, da effettuarsi con le modalità e nei termini per esso previsti.
6. *Comma soppresso.*
7. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni socio-culturali, sportive o del tempo libero (festivals, concerti, luna park, spettacoli circensi, raduni, ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti da stipularsi tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio, e la tassa è assorbita dal corrispettivo previsto da detto contratto.
8. In mancanza di stipula dei contratti di cui al precedente comma, la tassazione è determinata sulla base del criterio generale previsto dal presente articolo ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata, con l'esclusione delle aree eventualmente riservate ai praticanti di competizioni sportive.
9. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato contestualmente all'occupazione, direttamente a favore del Comune od al soggetto cui sia stata demandata la sua riscossione.
10. Gli importi non riscossi direttamente dal Comune sono riversati all'Ufficio tributi comunale con le modalità previste dalla legge.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.
12. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
13. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto che si occupa della riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Articolo 27** **Tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n.504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.
- 2-bis Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dall'art. 38-bis del D.L. 29/10/2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge n. 157/2019, dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

## **Articolo 28**

### **Riscossione**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa). Anche in caso di gestione esternalizzata od associata delle funzioni di liquidazione e accertamento della TARI, la tassa, in tutte le sue componenti, deve essere versata esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di riscossione coattiva di avvisi di accertamento.
- 1bis Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
2. Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte degli utenti, il Comune o il soggetto incaricato provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, nonché gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. L'avviso dovrà altresì contenere tutte le indicazioni riportate nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di effettuare il versamento della tassa entro le scadenze previste dal presente regolamento.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro (4) rate. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con

modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 - concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali - le prime tre rate sono determinate con la base imponibile dell'anno di riferimento e le disposizioni regolamentari e le tariffe TARI dell'anno precedente, mentre l'ultima rata, a conguaglio della TARI dovuta, è determinata sulla base delle disposizioni regolamentarie delle tariffe approvate per l'anno in corso. La scadenza delle singole rate verrà stabilita annualmente con la deliberazione di fissazione delle tariffe TARI, o con apposita deliberazione di Consiglio comunale, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 26 del TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la seconda rata di scadenza del tributo, qualora successiva alla predetta data.

5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, dovranno essere debitamente conteggiate, anche mediante conguaglio compensativo con il tributo riferito alle successive annualità
7. [...] *Comma soppresso*
- 7 bis L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di utilizzo del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00, salvo quanto disposto dal successivo comma 10. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica. Analogamente non si procede al rimborso quando l'importo spettante non supera il predetto importo.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 26 del presente regolamento.
11. *Comma soppresso.*
12. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune o il soggetto gestore della TARI provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata conricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempienza si procede alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, conirrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge n. 147/2013, applicazione degli interessi di mora e recupero delle spese di notifica.

**Articolo 28 bis**  
**Modalità per l'ulteriore**  
**rateizzazione degli**  
**avvisi di pagamento**

## **bonari**

- 1 Previa specifica richiesta, è ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari:
  - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
  - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
- 2 L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00 euro.
- 3 La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento della prima o dell'unica rata riportata nel documento di riscossione.
- 4 Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, come previsto dagli art. 19 e 25 del regolamento generale delle entrate, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione per la rateizzazione degli accertamenti esecutivi, di cui al successivo articolo 32 del presente regolamento.
- 5 Gli interessi di cui al precedente comma 4 del presente articolo non possono essere applicati qualora la soglia di cui comma 1 lettera c) del presente articolo, sia superata a causa di omissioni o ritardi del Comune o del Soggetto gestore della TARI.

## **Articolo 29** **Dichiarazione TARI**

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua applicazione e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
- 1 bis Le dichiarazioni previste dal presente articolo assumono anche il valore di richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, ai sensi degli artt. 6 e 10 del TQRIF, di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le *utenze domestiche*: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
  - b) per le *utenze non domestiche*, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli *edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati*, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli

altri.

5. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione e connessa richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio, deve contenere, oltre al recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la dichiarazione, i seguenti elementi:

#### **UTENZE DOMESTICHE:**

- a. Generalità dell'occupante / detentore / possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno, obbligatorio ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso deisingoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali, inclusi i componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente (*solo se necessario, ai sensi del precedente art. 15*);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza;
- i. L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- j. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

#### **UTENZE NON DOMESTICHE:**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente e indirizzo PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno, obbligatorio ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singolilocali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000.
- g. Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni

o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza

- i. L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - j. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
6. La dichiarazione deve essere consegnata al soggetto incaricato della gestione della TARI entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet degli stessi, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile on line. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o tramite posta elettronica o PEC o, infine, dalla sua attivazione tramite lo sportello on line, allegando fotocopia del documento d'identità. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o del soggetto incaricato della gestione della TARI, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna, se presentata tramite PEC, alla data di invio, se trasmessa tramite posta elettronica, ovvero alla data di inserimento nel sistema informativo del soggetto incaricato della gestione della TARI, se trasmessa tramite il portale on line.
7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
- 7 bis Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo di dichiarazione riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, di trasporto, di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al precedente periodo del presente comma 7bis possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.
8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione, utilizzando l'apposito modulo.
9. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali è sorto l'obbligo dichiarativo.
10. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata al Soggetto incaricato della gestione della TARI entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione, utilizzando l'apposito modulo, e deve indicare tutti gli elementi atti a comprovarla. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal giorno in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato, il tributo non è dovuto se il

contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuto il decesso.
- 11 bis Le modalità di presentazione della dichiarazione di variazione e di cessazione sono le stesse previste per la dichiarazione iniziale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.
12. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, della TIA o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TA.RI.. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
13. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella dichiarazione.
- 13 bis Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 10 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine.
- 13ter. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 8, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- 13quater. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva o la riduzione della tassazione, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario, ovvero nel caso in cui il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 13quinq. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 13ter, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
14. Qualora non sia prevista presentazione di apposita richiesta, secondo specifiche modalità e termini, l'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici di cui al presente regolamento.

### **Articolo 29 bis** **Risposte alle dichiarazioni**

- 1 Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento abbia effetto sul rapporto tributario, ad ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile la risposta

scritta alle richieste. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali e di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.

- 2 Il tempo di risposta alle richieste è, di norma, di trenta (30) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente (dichiarazione), mentre il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è disciplinato nel regolamento di gestione del servizio.
- 3 La risposta della richiesta deve contenere:
  - a) il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione di cessazione del servizio);
  - b) il codice utente e il codice utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di attivazione;
  - c) la data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della TARI l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione del servizio;
  - d) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (variazione o cessazione).
- 4 In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel TQRIF, all'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il soggetto incaricato della gestione della TARI rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione/variazione/cessazione del servizio. Il soggetto incaricato della gestione della TARI comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
- 5 Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Soggetto gestore della TARI, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, fa riferimento a fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, ovvero l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Punto Fisco).

### **Articolo 29 ter**

#### ***Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati***

1. Il contribuente può presentare al Soggetto incaricato della gestione della TARI, con le modalità previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 29, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati con l'avviso di pagamento bonario di cui all'articolo 28.
2. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi, provvedimenti amministrativi, regolamenti, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi. Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio. Per richiesta di rettifica degli importi addebitati si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche in via telematica, con la quale il contribuente esprime lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.
3. In ogni caso la richiesta di rettifica degli importi addebitati non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del

documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni.

4. Il Soggetto incaricato della gestione della TARI predisponde specifica modulistica, disponibile presso lo sportello fisico e scaricabile dal sito web dello stesso e del Comune. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta di rettifica degli importi addebitati contiene almeno i seguenti campi:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  - b) i dati identificativi del contribuente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
    - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
5. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Soggetto incaricato della gestione della TARI il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dallo stesso, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 4.
6. Il Soggetto incaricato della gestione della TARI invia la risposta motivata ai richiedenti, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
7. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
8. Le risposte di cui al comma 6 sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi, comuni alle tre tipologie di richiesta:
  - il riferimento al reclamo scritto, alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
9. Nel caso reclamo scritto, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  - la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
  - l'elenco della eventuale documentazione allegata.
10. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel precedente comma 3:

- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
11. In ogni caso l'omessa risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati non può essere intesa come sua accettazione e qualora la richiesta sia di restituzione di somme versate, la risposta negativa assume la funzione di rifiuto espresso al chiesto rimborso, impugnabile entro gg. 60 dalla sua notifica innanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado. Sono fatte salve le regole tributarie per la impugnazione del silenzio rifiuto.
12. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata e riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
13. Per quanto riguarda i reclami afferenti allo svolgimento del servizio raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, si demanda a quanto stabilito in proposito dall'ETC, ai sensi dell'art. 2.4 del TQRIF.
14. Qualora un gestore riceva reclami e/o richieste riguardanti attività svolte da altro gestore che opera nello stesso ambito tariffario, è tenuto ad inoltrare tempestivamente la richiesta/reclamo al gestore competente.

### **Articolo 30** **Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta in ossequio al termine previsto dall'art. 1 comma 161 della L. n. 296/2006.  
 Previa istruttoria delle istanze da parte del Soggetto incaricato della gestione della TARI, il Comune procede alla liquidazione al contribuente dell'importo erroneamente versato attraverso:
  - a) Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - b) Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di 120 giorni lavorativi (decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta), non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.
 In deroga a quanto sopra previsto, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro, previa comunicazione scritta al Comune e autorizzazione dello stesso.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi al tasso previsto per il relativo tributo,

calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
6. Ai fini delle regolarizzazioni dei rapporti di imposta (rimborsi e versamenti) fra comuni diversi, nonché fra Comune e Stato, per le quote di rispettiva spettanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 722 a 727 della Legge 27/12/2013 n. 147.

### **Articolo 31** **Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. In caso di gestione esternalizzata del tributo TARI o di affidamento a terzi della funzione di accertamento, ai sensi dell'art. 52, D.lgs. 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante dell'Ente affidatario del servizio. Le funzioni sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti dell'Ente affidatario.
3. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'art. 39 comma 2 del presente regolamento.

### **Articolo 32** **Verifiche ed accertamenti**

1. Il Funzionario Responsabile di ciascuna componente del tributo svolge tutte le attività necessarie alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte dei soggetti passivi. A tal fine può:
  - a. inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati, ovvero invitarlo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
  - d. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179 - 182, art. 1, della L. 296/2006, - ove nominati;

- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi in formato digitale:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario della gestione del tributo, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, mediante posta elettronica certificata, un apposito avviso motivato.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'art. 1 commi 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il

termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del singolo tributo.

8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato, ovvero su apposito conto corrente postale o mediante altri canali di pagamento previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, in qualsiasi caso intestati al Comune, in unica soluzione, entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso, fermo restando la possibilità di richiedere la maggiore rateizzazione, sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate comunali.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito dissenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive alla loro intervenuta definitività.
10. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

### **Articolo 33** **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.e.i. Ai sensi della medesima disposizione, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà (15%). Salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.e.i, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo (1%) per ciascun giorno di ritardo. Le sanzioni previste nel presente comma non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. Non è ammessa la definizione agevolata della sanzione di cui al presente comma ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, prevista dall'art. 1 comma 696 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, prevista dall'art. 1 comma 697 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32 comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, prevista dall'art. 1 comma 698 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo, si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, da quando sono diventati esigibili.

### **Articolo 34**

#### **Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

### **Articolo 35**

#### **Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 32, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti, tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ad euro 16, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22 luglio 2017 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e s.m.i. ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, a decorrere dalla data di esecutività della suddetta deliberazione e fino a diversa decisione in merito, fatte salve eventuali modifiche normative, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali gestite direttamente dal Comune, tra le quali l'IMU e la TASI, escludendo dall'affidamento i tributi e le entrate la cui gestione risulti affidata a soggetti terzi, e tra queste le forme di prelievo relative al servizio rifiuti: TARI e TARES.

### **Articolo 36**

#### **Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni.

### **Articolo 37**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ogni soggetto obbligato al pagamento deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza

adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.

5. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

### **Articolo 38** **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili, nonché i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo

### **Articolo 39** **Norme finali e transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, e fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e s.m.e i. e della Legge Regionale n. 1/2018 come modificata dalla Legge Regionale 3 febbraio 2021, n. 4, è affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita convenzione, la gestione della TARI. Il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile - che dovrà essere da questi nominato, sulla base del proprio ordinamento - nonché nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione sono inseriti nei Costi Comuni del Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal D.P.R. n. 158/1999, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, e con riserva di conguaglio nei successivi esercizi.
2. Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, fino alla sua definitiva liquidazione o cessazione per fusione, le attività di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi sui rifiuti e servizi, (TIA - TARES e Maggiorazione statale, TARI), per le annualità non prescritte, ciascuna secondo il proprio ordinamento e le proprie deliberazioni, applicando i rispettivi regolamenti comunali. All'atto della sua definitiva liquidazione o cessazione per fusione la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti previgenti e per la Maggiorazione Statale, oltre che per la TARI, passerà al Comune per le partite residue.
3. La titolarità delle procedure di cui ai commi precedenti, ivi compreso il contenzioso tributario, permane in capo al Consorzio di Bacino 16, fino al trasferimento definitivo delle competenze, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue successive modificazioni e della Legge Regionale n. 1/2018 e sue successive modificazioni.
4. All'atto della fusione del Consorzio di Bacino 16 nel Consorzio di Area Vasta (CAV) prevista dall'art. 33 della Legge Regionale 10 gennaio 2018, n. 1 e s.m. e i., il Consiglio Comunale stabilirà con propria deliberazione chi vi subentrerà nella gestione della TARI.

5. La gestione della TARI per l'anno 2020 è disciplinata dalla convenzione con il Consorzio di Bacino 16 approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 9 luglio 2020, ulteriormente prorogabile di anno in anno, fino al trasferimento definitivo delle competenze del Consorzio ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue modifiche e integrazioni e della L.R. n. 1/2018 e sue modifiche e integrazioni.
6. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso relativo alle annualità pregresse della TARI, si applicano le disposizioni vigenti in materia di TARI e le disposizioni di cui al previgente regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C., approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 31 luglio 2014, sostituito dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2020.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
8. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della sua formale modificazione, trova applicazione la normativa sovraordinata.

### **Articolo 40** **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

<b>ALLEGATO 1</b>
-------------------

Abrogato dal 1° gennaio 2021.
-------------------------------

## ALLEGATO 2

### UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

	<b>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</b>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

**TF<sub>dom</sub>**: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

**QUF<sub>dom</sub>**: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka;

**Ka (n)**: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n);

**CFT<sub>dom</sub>**: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche;

**S tot (n)**: superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

## CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom = QUVdom \cdot Kb (n) \cdot CUdom}$$

**TVdom:** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

**QUVdom:** quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb);

$$\mathbf{QUVdom = \frac{QTOTdom}{\Sigma_n N (n) \cdot Kb (n)}}$$

**QTOTdom:** quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

**N (n):** Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

**Kb (n):** Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza;

**CUdom:** Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom = \frac{CVTdom}{QTOTdom}}$$

**CVTdom:** totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.

## ALLEGATO 3

### UTENZE NON DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE

<b>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

## CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$ , secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x K_c(ap)$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

**TF<sub>ndom</sub>**: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$ ;

**QUF<sub>ndom</sub>**: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$ ;

**CFT<sub>ndom</sub>**: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche;

**S<sub>ap</sub>**: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva  $ap$ ;

**K<sub>c</sub>**: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

## CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (C_{\text{Undom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_d(ap))$$

**TV<sub>ndom</sub> (ap, S<sub>ap</sub>)**: quota variabile (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$ ;

**C<sub>Undom</sub>**: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{\text{Undom}} = \frac{C_{\text{VTndom}}}{Q_{\text{TOTndom}}}$$

**C<sub>VTndom</sub>**: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche;

**Q<sub>TOTndom</sub>**: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

**S<sub>ap</sub>**: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva  $ap$ ;

**Kd (ap):** coefficiente potenziale di produzione in  $\text{kg/m}^2$  anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.